La Cedis apre un nuovo capitolo sul piano particolareggiato e presenta un ricorso al Tribunale amministrativo di Bari

Comparto 59, si allunga il contenzioso

Chiesto l'annullamento delle delibere regionali riguardanti il Prg

Si apre a Bari un altro capitolo giudiziario dedicato al comparto 59. Quando l'intricata vicenda del piano particolareggiato presentato dalla Codir sembrava essersi concluso nelle aule della magistratura amministrativa di primo grado - salvo un appello al Consiglio di Stato - ecco che il comparto 59 torna ad essere protagonista di un nuovo ricorso recapitato, questa volta, ai giudici del Tar del capoluogo pugliese. Ad inaugurare un altro fascicolo, indipendente da quello archiviato negli uffici del Palazzo di Giustizia di via Rubichi, è stata la Cedis (Ipergum), attraverso gli **avvocati Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, di Bari**, che hanno già sostenuto le ragioni della società davanti collegio del Tar di Lecce. Col nuovo ricorso, viene chiesto l'annullamento di una serie di atti. Innazitutto, la delibera 231 del 13 dicembre scorso con cui il consiglio comunale aveva approvato il piano particolareggiato del comparto 59 (la delibera è stata di fatto bocciata dal Tar di Lecce il 13 febbraio scorso, ndr). Poi, la deliberazione 437 del 6 marzo '98 con cui il commissario straordinario ha adottato il piano particolareggiato in questione; nonchè le delibere 143 del '91 e 2 del '92 con cui il Consiglio approvò il primo Piano pluriennale d'attuazione, e tutti i provvedimenti a queste legate. Ma la Cedis chiede anche - e qui il fatto nuovo - l'annullamento dei provvedimenti della giunta regionale 7883 dell'87, 3919 dell'89 e 6649 dell'89 con cui è stato approvato il Prg del Comune di Lecce e delle relative Norme tecniche d'attuazione, insieme con tutte le deliberazioni consequenziali, «ivi comprese le delibere 93 dell'83 e 12 dell'89 con cui il consiglio comunale di Lecce ha adottato il Prg». Nel ricorso si rileva, tra l'altro, che la delibera del 13 dicembre sarebbe illegittima «anche nell'ipotesi di considerare la virgola e non il trattino tra le parole "commerciali" e "artigianali"». Secondo i legali, infatti, un'attenta lettura dell'articolo 79 delle norme d'attuazione escluderebbe «che nelle zone D3 possa essere consentito l'insediamento di un centro commerciale». Il Prg, si rileva, avrebbe «inteso prevedere in tali zone solo l'allocazione di quegli impianti commerciali indispensabili per l'esercizio dell'attività artigianale e non certamente un ipermercato di primo livello». Altra censura è mossa al Piano pluriennale d'attuazione in cui sono comprese le aree in questione, il quale sarebbe «decaduto per decorrenza dei termini d'efficacia». Ciò avrebbe inibito il rilascio di «qualsivoglia titolo concessorio, al di fuori delle ipotesi straordinarie e strettamente legate all'interesse dell'incolumità pubblica». Per i ricorrenti, inoltre, il piano particolareggiato approvato dal Consiglio, anche a voler ritenere vigente il Piano pluriennale, si porrebbe «in aperto contrasto» con le previsioni dello stesso, circa le prescrizioni riguardanti le superfici d'intervento.

Piero Bacca

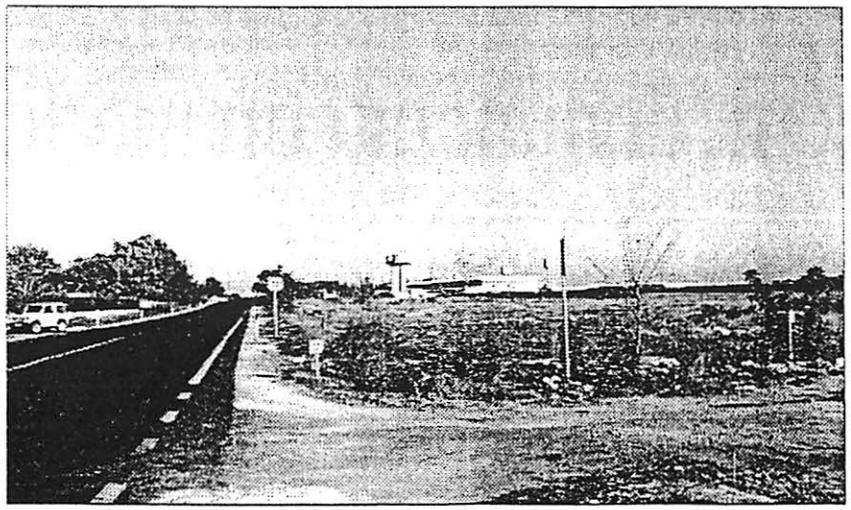

Un'immagine del comparto 59, di nuovo nell'occhio del ciclone (Foto Rocco Toma)